

Bruxelles, 2 giugno 2020
(OR. en)

8483/20

FISC 123
ECOFIN 455

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	2 giugno 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8093/20 8095/20 ADD 1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla struttura e sulle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Si trasmettono per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla struttura e sulle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (allegato I), approvate dal Consiglio con procedura scritta completata il 1° giugno 2020 (CM 2383/20), accompagnate da una dichiarazione dell'Ungheria (allegato II).

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

**SULLA STRUTTURA E SULLE ALIQUOTE DELL'ACCISA APPLICATA AL TABACCO
LAVORATO**

Il Consiglio:

1. ACCOGLIE CON FAVORE l'ultima valutazione, da parte della Commissione, della direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato e le conclusioni ivi contenute;
2. RAMMENTA E CONFERMA le conclusioni del Consiglio adottate l'8 marzo 2016 in risposta alla relazione della Commissione del 2015 al Consiglio relativa alla valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE e alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;
3. PRENDE NOTA dei motivi che hanno indotto la Commissione europea a decidere di non presentare una proposta legislativa volta a modificare la direttiva 2011/64/UE nel 2017, come richiesto dal Consiglio nelle conclusioni del 2016;
4. RESTA DEL PARERE che sia necessario modificare la direttiva 2011/64/UE al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute in tutta l'UE;
5. RICONOSCE che le attuali disposizioni della direttiva 2011/64/UE sono diventate meno efficaci, in quanto non più sufficienti o troppo limitate per affrontare le sfide attuali e future, in relazione ad alcuni prodotti, come i liquidi per sigarette elettroniche, i prodotti a base di tabacco riscaldato e altri tipi di prodotti di prossima generazione, introdotti sul mercato;

6. RIBADISCE che è pertanto urgente e necessario migliorare il quadro normativo dell'UE al fine di fronteggiare le sfide attuali e future con riguardo al funzionamento del mercato interno, mediante un'armonizzazione delle definizioni e del trattamento fiscale dei prodotti di nuova generazione (come i liquidi per sigarette elettroniche e i prodotti a base di tabacco riscaldato), compresi i prodotti succedanei del tabacco, contenenti o meno nicotina, al fine di evitare incertezza del diritto e disparità normative nell'UE, tenendo conto delle pertinenti buone pratiche e dell'esperienza acquisita dagli Stati membri in questo settore, nonché, ove opportuno, degli obiettivi della direttiva 2011/64/UE che includono, tra l'altro, quello di definire i vari tipi di prodotti del tabacco, differenziati per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati;
7. CONFERMA che è necessario accrescere la coerenza e le sinergie tra gli obiettivi in materia tributaria e fiscale della direttiva 2011/64/UE e le altre politiche e normative dell'UE, integrando tutti i pertinenti aspetti del controllo del tabacco, fra cui la salute pubblica, la regolamentazione doganale, la lotta contro il commercio illecito, l'evasione fiscale e la tutela dell'ambiente;
8. EVIDENZIA, in tale contesto, che il consumo dei prodotti del tabacco rimane uno dei maggiori rischi evitabili e prevenibili per la salute nell'UE, CONFERMA la necessità di conseguire maggiore coerenza in considerazione del programma dell'UE nella lotta contro il cancro e RAMMENTA che l'UE e gli Stati membri sono parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo;
9. OSSERVA che, in linea con le conclusioni della Commissione europea nella sua ultima relazione sulla valutazione della direttiva 2011/64/UE, il commercio illecito di prodotti del tabacco rimane considerevole e continua a essere fonte di preoccupazione, dal momento che gli Stati membri devono far fronte a traffici illeciti - sia all'interno dell'UE che in provenienza da paesi terzi - che compromettono le politiche in materia di salute pubblica e aumentano l'evasione fiscale. Le iniziative dell'UE e degli Stati membri volte alla ricerca di nuove sinergie con le politiche di contrasto e al rafforzamento di tali politiche sono pertanto necessarie per contenere la domanda di prodotti illegali e combattere il contrabbando e la produzione illegale;

10. SOTTOLINEA che il commercio illecito di tabacco sfuso è in aumento e RICONOSCE la necessità di un sistema per controllare la circolazione del tabacco greggio, e il fatto che i rischi di dirottamento verso il circuito illegale dovrebbero essere affrontati a livello dell'UE individuando una definizione comune di tabacco greggio e adeguate norme in materia di controllo, con una chiara valutazione e comprensione dei costi e dei vantaggi connessi a una maggiore attività di controllo e di monitoraggio, tenendo conto delle pertinenti pratiche introdotte dagli Stati membri in questo settore ed evitando i rischi di una doppia imposizione;
11. RITIENE NECESSARIO analizzare la sostituzione indotta dalla tassazione tra i prodotti e il relativo commercio illecito nonché la possibilità di migliorare le definizioni, al fine di affrontare le questioni del controllo fiscale, della riscossione delle entrate e della protezione della salute;
12. RESTA del parere che, nella normativa dell'UE in materia di accise, debbano essere migliorate le definizioni di taluni prodotti a base di tabacco lavorato, in quanto la presenza, in queste definizioni, di alcuni criteri soggettivi dà luogo a incertezze del diritto che richiedono una soluzione. In tale contesto potrebbero essere prese in considerazione definizioni basate sulla classificazione doganale nella nomenclatura combinata. Ove necessario, nuove categorie di prodotti nonché una definizione di tabacco greggio dovrebbero essere aggiunte alla direttiva 2011/64/UE;
13. È CONVINTO che sia necessaria un'azione a livello dell'UE affinché le aliquote minime delle accise riacquistino efficacia e diano quindi un contributo effettivo alla riduzione del consumo di prodotti del tabacco e che le aliquote minime delle accise su un certo numero di prodotti debbano essere aumentate, prendendo nella dovuta considerazione i fattori esposti nelle presenti conclusioni del Consiglio e il fatto che, di recente, alcuni Stati membri hanno aumentato le aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;
14. METTE IN RISALTO la necessità di una maggiore convergenza delle aliquote delle accise in tutta l'UE, in quanto la situazione attuale genera livelli considerevoli di flussi transfrontalieri in alcuni Stati membri, e in questo contesto RILEVA che le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118/CE e alla direttiva (UE) 2020/262 devono essere più efficaci e più efficienti;

15. NUTRE PROFONDA PREOCCUPAZIONE per il fatto che l'ampia disparità tra le imposte sui prodotti del tabacco (e i loro prezzi) tra alcuni Stati membri stia agevolando il commercio illecito transfrontaliero all'interno dell'UE di prodotti del tabacco più economici, il che non era l'effetto desiderato a norma della direttiva 2011/64/UE, contravvenendo pertanto al principio secondo cui le accise devono essere applicate e pagate nel paese di consumo;
16. PRENDE ATTO che le questioni individuate nelle presenti conclusioni del Consiglio generano ingenti e crescenti perdite di gettito fiscale per alcuni Stati membri, e che questo costituisce inoltre un problema importante e urgente in relazione agli obiettivi di salute pubblica adottati da vari Stati membri;
17. CONFERMA l'importanza di evitare la destabilizzazione del mercato e di non incoraggiare la produzione, la circolazione o il commercio illeciti, in quanto i livelli di reddito e le condizioni economiche differiscono tra gli Stati membri;
18. È DEL PARERE che, in sede di revisione del sistema di aliquote delle accise nell'UE, debba essere garantito un migliore funzionamento del mercato interno insieme agli obiettivi in termini di entrate, salute pubblica e sicurezza pubblica, e che nell'equilibrio generale debba essere preso in considerazione un certo numero di diversi fattori che rivestono un ruolo, come le differenze nelle caratteristiche dei prodotti, l'onere costituito dal costo sociale dell'uso del tabacco, l'onere fiscale totale (inclusa l'IVA), le parità di potere d'acquisto, la situazione economica e la posizione geografica dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

19. OSSERVA, tuttavia, che l'aumento delle aliquote minime di cui alla direttiva 2011/64/UE dovrebbe avvenire in modo graduale e proporzionale, fornendo agli Stati membri una flessibilità sufficiente per conseguire i rispettivi obiettivi in materia di entrate e di salute pubblica e tenendo conto della situazione macroeconomica generale dell'Unione e delle realtà economiche degli Stati membri, e METTE IN RISALTO il fatto che una convergenza totale delle aliquote delle accise e dei prezzi dei prodotti del tabacco sia difficile da conseguire, considerata la divergenza dei livelli di reddito disponibile e della situazione economica negli Stati membri;
20. INVITA la Commissione europea a tener conto delle presenti conclusioni del Consiglio nel proseguire i lavori volti a migliorare il funzionamento generale delle norme in materia di accise applicate al tabacco lavorato, e CHIEDE che la Commissione europea, sulla base di informazioni aggiornate e dopo aver completato le pertinenti analisi tecniche, consultazioni pubbliche e valutazioni d'impatto, presenti al Consiglio una proposta legislativa con l'obiettivo di dare risposta, ove opportuno, alle preoccupazioni espresse nelle presenti conclusioni.
-

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"Pur sostenendo il testo delle conclusioni del Consiglio sulla struttura e sulle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, l'Ungheria dichiara che l'ultima parte del punto 13 di dette conclusioni non può essere interpretata come l'impegno da parte dell'Ungheria, in caso di aumento dell'accisa (minima) su un qualsiasi prodotto del tabacco, di allineare tale aumento a quelli applicabili negli Stati membri che hanno recentemente aumentato le aliquote dell'accisa sullo stesso prodotto del tabacco."
